



UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2025/26

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 del 10 luglio 2025
- Nota MIM del prot.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Relativamente al personale docente, l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta **dal 14 al 25 luglio**. Per i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato a ruolo assunti da PNRR la domanda sarà presentata in formato cartaceo con riserva del conseguimento dell'abilitazione, così come i docenti con contratto a T.I. finalizzato al ruolo assunti da GPS sostegno con riserva del superamento del periodo di prova. Anche le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA saranno presentate in forma cartacea nel medesimo periodo.

Riassumendo: la domanda in modalità cartacea – (**NON** quindi in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line-POLIS)

VA PRODOTTA DA :

- tutto il personale Ata;
- il personale educativo;
- gli insegnanti di religione cattolica;
- i docenti che, pur avendo superato l'anno di prova, risultano ancora a tempo determinato fino al 31 agosto 2025;
- i docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2024/25 con riserva di effettivo conseguimento dell'abilitazione (assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza) e, qualora rientrino nelle deroghe, anche in provincia diversa da quella di appartenenza. Il termine per la comunicazione del conseguimento dell'abilitazione è previsto per il 10 agosto 2025.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti subcomunali senza più l'obbligo da parte del docente di avere una delle precedenza di cui al punto IV per assistenza.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Punteggi per le assegnazioni provvisorie

A) per ricongiungimento: al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016; ai figli minori; ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3 - comma 3 – legge 104/1992); ai genitori di età superiore ai 65 anni; ai minori affidati; ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità (art. 3 - comma 3 – legge 104/1992).

- Personale docente: pp. 6;

B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età.

- Personale docente: pp. 5;

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

- Personale docente ed educativo: pp. 4;

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

- Personale docente: pp. 6;

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Non sono valutati titoli e/o anzianità di servizio.

Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 8 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto sub comunale differente, è considerato al pari della residenza.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Compilazione della domanda di assegnazione provvisoria

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto/ distretto sub comunale, provincia).

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. mobilità, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Il servizio prestato in assegnazione provvisoria su posti di sostegno e posti di tipo speciale concorre ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, secondo l'ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1.

Compilazione della domanda di assegnazione provvisoria

Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli, ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016, ai parenti o affini conviventi, per ricongiungimento ai fini dell'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Allegati

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegate le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (allegato 3) (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc) (*vedi note 1, 3, 4 e 5*).

Nei casi delle precedenzae relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità) (*vedi nota 2*).

Non si devono allegare autodichiarazioni relative al possesso di titoli o servizi con l'eccezione, per il personale docente, di autodichiarazioni relative:

- al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno.

- tutti i docenti di ruolo assunti dal 2022/23 e precedenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale;
- i docenti neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale;
- I docenti vincitori del concorso straordinario bis con anno di prova 2022/2023 a tempo determinato e in ruolo a tempo indeterminato 2023/2024 potranno fare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale **senza necessità di deroghe**;
- i neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale;
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia a t.d. nel 2023/24 e t.i. dal 2024/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale;
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia assunti a tempo determinato nel 2024/25, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova e se rientranti in una delle deroghe;
- i docenti vincitori del concorso PNRR₁ assunti a tempo determinato nell'a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e di utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle deroghe, anche in provincia diversa da quella di appartenenza con riserva di successiva verifica del conseguimento dell'abilitazione.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell'abilitazione;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, anche in provincia diversa da quella di appartenenza.

- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che **compie i 16 anni** tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
 - 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
 - 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 - 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 - 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 - 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità;

Possono chiedere l'utilizzazione

I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:

- a) i docenti in esubero su provincia;
- b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto, può produrre domanda di utilizzazione per gli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2015/16 e successivi ovvero 2016/17 e successivi ovvero 2017/18 e successivi. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità;
- c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3 del C.C.N.I. mobilità, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

- d) i docenti che, ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- e) i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3. I docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all'art 1, comma 65 della legge 107/2015, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale; in particolare, possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell'ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;
- f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, i quali possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell'ambito dello stesso grado di istruzione; i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili; i docenti titolari su insegnamento curriculare i quali possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/2012;
- g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

- h) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 124/1999, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ai quali si applica l'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, i quali possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano superato i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla Convenzione del 29.10.2013 stipulato tra la Direzione Generale per il personale scolastico e la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- i) i docenti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 e dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- l) i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

La contrattazione integrativa a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dall'art.5 dell'ipotesi del CCNI del 10 luglio 2025

PUNTEGGI PER UTILIZZAZIONI

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità : Per la mobilità volontaria	Punti 6
Per la mobilità d'ufficio:	
a.s. 2025/2026	
a.s. 2026/2027	Punti 4
a.s. 2027/2028	Punti 5 Punti 6
per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera :	
Per la mobilità volontaria	Punti 6
Per la mobilità d'ufficio	Punti 3

PUNTEGGI PER UTILIZZAZIONI

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio a.s. 2025/2026 a.s. 2026/2027 a.s. 2027/2028 per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio	Punti 6 Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 6 Punti 3
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1)) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1

PUNTEGGI PER UTILIZZAZIONI

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota anche relativamente al punto C0).	Punti 12
Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio	Punti 5
oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 6
C1) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C))	Punti 1,5
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C))	Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)	Punti 10

PUNTEGGI PER UTILIZZAZIONI

II ESIGENZE DI FAMIGLIA

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni	Punti 5
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 4
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, b e c della nota sub 9.	Punti 6

III TITOLI GENERALI

Tipo di titolo	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5

PUNTEGGI PER UTILIZZAZIONI

III TITOLI GENERALI

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	Punti 3
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	Punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università	Punti 1

PUNTEGGI PER UTILIZZAZIONI

III TITOLI GENERALI

H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1
I) Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023: per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica	Punti 3
L) per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica	Punti 3

III TITOLI GENERALI

M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale.	Punti 1
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), M) ed N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	Punti 10

Precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande; nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'ALLEGATO 2, I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO, lettera C), prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio, la continuità didattica viene valutata punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.
- per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla specifica ordinanza ministeriale adottata annualmente, con le precisazioni di cui ai precedenti punti.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE (assegnazioni e utilizzazioni)

- a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
- b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/1982);

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

- c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall'a.s. 2015/16 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità da cui è stato trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità.

III. PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE (assegnazioni e utilizzazioni)

- d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- e) Personale docente (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

f) **Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94;**

Il personale di cui alle precedenti lettere d) ed f) può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

IV. ASSISTENZA

g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia genitore, anche adottante o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità; l'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nell'O.M. che regola annualmente la mobilità che, per l'a.s. 2025/26, sono previste dall'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025;

- h) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- i) docenti figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;
- l) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001 docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/2015 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
- m) docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
- m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- n) personale docente, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, o affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In relazione ai punti g), h), i), l), m), m-bis), n):

- la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza deve essere documentata per l'a.s. 2025/26 secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025. Per i successivi anni scolastici di vigenza del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali annualmente adottate. I requisiti debbono sussistere alla data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

In relazione ai punti g), h), i), m-bis) ed n):

- la precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto sub comunale per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

V. Docenti: personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo;

VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni).

N. B.: a parità di precedenza si considera il punteggio. A parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in percorsi specifici di protezione di cui all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali ovvero nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro per lo stesso comune del luogo di lavoro.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI PERSONALE ATA

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE ATA

Per l'anno scolastico 2025/2026 il personale ATA a Tempo indeterminato può produrre domanda di assegnazione provvisoria per una sola provincia, per un massimo di 15 preferenze, indifferentemente per uno dei seguenti motivi (art. 17 CCNI)

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 18 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

La mancata indicazione del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l'ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto

le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale.

Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2025/26.

Art. 17-bis – Assegnazioni provvisorie del personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

1. Il personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni titolare di incarico di D.S.G.A. può presentare istanza di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, anche in pendenza dell'incarico triennale e in deroga al vincolo di permanenza obbligatoria di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il personale che richiede l'assegnazione provvisoria conserva l'incarico conferito dall'Ambito territoriale presso la sede di titolarità; l'Ambito provvede alla sostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 14 del presente contratto e del Decreto ministeriale n. 132/2024.

3. Fino a quando il personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni è pari al numero degli incarichi di D.S.G.A., l'assegnazione provvisoria è comunque subordinata al conferimento di incarico annuale da parte dell'Ambito territoriale di destinazione.
4. I funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei D.S.G.A. precedono il restante personale nelle operazioni di assegnazione provvisoria, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18 del presente Contratto.

Art. 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 19 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a. Personale ATA non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120);
- b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

III. PERSONALE CON DISABILITÀ' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- c) Personale ATA con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) Personale ATA (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune vicinore in assenza di posti richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

e) Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n.104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;

Il personale di cui alle lettere d) ed e) può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune vicinore in assenza di posti richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza nel comune di riferimento.

IV. ASSISTENZA

f) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante, o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela 5, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola annualmente la mobilità.

g) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

h) personale ATA che sia figlio che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;

i) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/01 personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

l) personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

m) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;

mbis) personale ATA, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO

il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- il coniuge (o parte dell'unione civile) convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della legge n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della legge 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero nel quale quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.

In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e dell'art. 77 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza sintetica del comune la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni, ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. In assenza di posti richiedibili nel comune ove si esercita il mandato è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune ove si esercita il mandato.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale ATA che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

PUNTEGGI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE (Nelle assegnazioni provvisorie non vengono valutati i titoli di servizio)

La tabella di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie non hanno subito modifiche rispetto a quelle dell'anno scolastico 2024/2025.

Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A. (1) A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente di fatto o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati

Punti 24

B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto i sei anni di età.

Punti 16

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Punti 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati con disabilità fisica, psichica o sensoriale ovvero del coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.

Punti 24

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

- I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
 - a. Personale ATA non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120);
 - b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della legge n. 270/82);
- II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
 - c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, il personale ATA che, a partire dall'a. s. 2015/16 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del personale ATA già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
- III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
 - d) Personale ATA con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
 - e) Personale ATA (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

f) Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;

Il personale di cui alle lettere d) ed f) può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore in assenza di posti richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza nel comune di riferimento.

IV. ASSISTENZA

g) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante, o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola annualmente la mobilità.

h) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) personale ATA che sia figlio che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;

l) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/01 personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

m) personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;

n) personale ATA, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In relazione ai punti g), h), i), l), m), m-bis), e n):

- la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza deve essere documentata per l'a.s. 2025/26 secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025. Per i successivi anni scolastici di vigenza del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali annualmente adottate.

In relazione ai punti g), h), i), m-bis), n):

La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiara il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto sub comunale per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
o) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

p) il coniuge (o parte dell'unione civile) convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della legge n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della legge 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero nel quale quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.

In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e dell'art. 77 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza sintetica del comune la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni, ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. In assenza di posti richiedibili nel comune ove si esercita il mandato è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune ove si esercita il mandato.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza. Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

r) Il personale ATA che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

1. Terminate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico anche sulle sedi di cui all'art.1, comma 83-sexies Legge 107/2015 l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, con precedenza per quelli inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) sui posti vacanti e disponibili, ai funzionari privi di incarico di D.S.G.A.;

b1) sui posti disponibili e non vacanti ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., che abbia manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico ad interim. In tale fattispecie si applicano le disposizioni dettate dall'art. 57 C.C.N.L. secondo l'ordine di priorità ivi stabilito e sulla base dei criteri definiti dal D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.

Sugli eventuali ulteriori posti vacanti e disponibili l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A., a domanda, secondo il seguente ordine di priorità:

c) al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
 - e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
 - f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
2. Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.
3. In sede di contrattazione integrativa regionale potranno essere individuati ulteriori criteri per la copertura delle eventuali disponibilità residue al termine delle operazioni di cui al presente articolo.

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in percorsi specifici di protezione di cui all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali ovvero nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro per lo stesso comune del luogo di lavoro.